



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE

**APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA FONDAZIONE FIGINI NAYMILLER
PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA PER
IL PERIODO: 1/1/2021 - 31/8/2025.**

Nr. Progr. **132**

Data **15/12/2020**

Seduta NR. **48**

L'anno DUEMILAVENTI questo giorno QUINDICI del mese di DICEMBRE alle ore 17:30 convocata con le prescritte modalità, IN VIDEOCONFERENZA MEDIANTE SISTEMA INFORMATICO si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presente</i>
BIONDI SUSANNA	PRESIDENTE	S
MILAN ANDREA	ASSESSORE	S
CAMPETTI PATRIZIA	ASSESSORE	S
RIGIROLI GIOVANNI	ASSESSORE	S
CARNEVALI STEFANO	ASSESSORE	S
SELMO RAFFAELA	ASSESSORE	S
<i>TOTALE Presenti: 6</i>		<i>TOTALE Assenti: 0</i>

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, il Dott. GIACINTO SARNELLI.

In qualità di SINDACO, il Sig. BIONDI SUSANNA assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:
APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA FONDAZIONE FIGINI NAYMILLER PER
IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA PER IL
PERIODO: 1/1/2021 - 31/8/2025.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 15/7/2020 avente per oggetto l'aggiornamento del DUP 2020/2022, ove sono previsti gli interventi programmatici per il sostegno alla scuola e all'istruzione e per garantire il diritto allo studio;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 27/7/2016 con la quale è stata approvata la convenzione con la Fondazione Asilo Infantile Figini Naymiller per il funzionamento della scuola dell'infanzia paritaria sino al termine dell'a.s. 2019/2020;

Richiamata la DT n. 395 del 20/8/2020 con la quale la predetta convenzione è stata prorogata sino al 31/12/2020;

Dato atto che la Scuola dell'Infanzia Figini Naymiller è riconosciuta paritaria ai sensi della Legge n. 62 del 10/3/2000, il cui obiettivo prioritario è l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita;

Visti i seguenti riferimenti normativi:

- Legge n. 62/2000 "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione", che ha previsto l'inserimento delle istituzioni scolastiche private nel sistema pubblico, nonché il D.M. 83/2008 che disciplina le modalità per la domanda e il mantenimento della parità scolastica;
- Legge 28 marzo 2003 n. 53 "Delega al governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione", che ha inserito la scuola dell'infanzia di durata triennale nel sistema di istruzione con finalità educative e di sviluppo affettivo, cognitivo e sociale dei minori e l'uguaglianza di opportunità nel rispetto dell'orientamento educativo dei genitori;
- Legge 13 luglio 2015, n. 107 «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»;
- D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 65 «Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni» ai sensi della L. 107/2015;
- Legge Regionale 6 agosto 2007, n. 19 «Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia» e s.m.i., che ha delineato il nuovo sistema educativo di istruzione e formazione regionale, che riconosce la funzione sociale delle scuole dell'infanzia non statali e non comunali, favorisce l'iniziativa dei cittadini singoli o associati e valorizza gli enti territoriali e le autonomie locali, nonché l'autonomia delle istituzioni scolastiche ed educative;

Dato atto che per perseguire gli obiettivi di cui sopra debbono essere utilizzate tutte le strutture presenti sul territorio comunale, necessarie a soddisfare la domanda dei cittadini, che il contributo comunale assolve alla funzione di garantire pari opportunità e che servizio della scuola paritaria viene sostenuto quale servizio di pubblica utilità;

Vista la nota prot. 24242 del 25/11/2020, agli atti d' ufficio, con la quale la Fondazione trasmette lo schema di convenzione debitamente firmato per accettazione;

Ritenuto di approvare la nuova Convenzione con la Scuola dell'Infanzia "Figini – Naymiller" al fine di garantire l'attuazione delle finalità di cui alle succitate Leggi;

Visto l'articolo 48 del D. Lgs.vo n. 267/2000 – Testo Unico degli Enti Locali;

Visto l'art. 16 "Attribuzioni della Giunta" dello Statuto Comunale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 17/01/2017, ed in particolare il comma 1 lettera c) che prevede l'approvazione di accordi di partenariato per la realizzazione d'iniziative private d'interesse pubblico nei casi consentiti dalla legge;

Visto il parere favorevole dal punto di vista tecnico, espresso dalla Responsabile dell'Area Attività educative e per il tempo libero;

Visto il parere favorevole dal punto di vista contabile, espresso dalla Responsabile dell'Area Attività Finanziarie;

Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese,

D E L I B E R A

1. di approvare, per i motivi esposti in premessa che si intendono richiamati quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, l'allegata Convenzione tra il Comune di Busto Garolfo e la Fondazione Scuola dell'Infanzia "Figini – Naymiller" disciplinante i reciproci impegni per il funzionamento della scuola dell'infanzia paritaria, per il periodo dall'1/1/2021 al 31/8/2025 (termine dell'anno scolastico 2024/2025);
2. di dare atto che il contributo per l'anno 2021 sarà pari a € 134.697,00 (€ 761,00 x 177 alunni iscritti a settembre 2020, come comunicato dalla Fondazione con nota prot. 18592 del 22/9/2020);
3. di autorizzare la Responsabile dell'Area Attività Educative e per il Tempo Libero alla sottoscrizione della Convenzione e di demandare alla stessa l'adozione degli atti necessari e conseguenti la presente deliberazione, tra cui l'assunzione dell'impegno di spesa di € 134.697,00 con imputazione al cap. 4159/330 – U.1.04.04.01.001 Titolo 1 – Missione 4 Programma 1 dei bilanci di previsione degli esercizi 2021 e 2022;
4. di dare atto che per gli anni 2023, 2024 e 2025 si procederà all'impegno di spesa dopo l'approvazione dei relativi bilanci;

5. di dare atto che l'importo annuale sarà suscettibile di variazioni in base all'adeguamento ISTAT a partire dal 1/1/2022 e al numero degli iscritti al mese di settembre precedente ciascuna annualità.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Attesa la necessità di dare immediata attuazione a quanto deliberato con il presente provvedimento;

Visto l'art. 134 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 - Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali;

Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese,

D E L I B E R A

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 132 DEL 15/12/2020

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
SUSANNA BIONDI

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. GIACINTO SARNELLI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE

Numero Delibera **132** del **15/12/2020**

OGGETTO

APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA FONDAZIONE FIGINI NAYMILLER PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA PER IL PERIODO: 1/1/2021 - 31/8/2025.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL TUEL - D. LGS. 267/2000

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere:

FAVOREVOLE

Data 11/12/2020

IL RESPONSABILE DI AREA

Dott.ssa ROSELLA ROGORA

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere:

FAVOREVOLE

Data 11/12/2020

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Dott.ssa ATTILIA CASTIGLIONI



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
Città Metropolitana di Milano

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BUSTO GAROLFO E LA FONDAZIONE
SCUOLA DELL'INFANZIA "FIGINI NAYMILLER" PER IL FUNZIONAMENTO DELLA
SCUOLA DELL'INFANZIA**

TRA

L'avv. Rosella Rogora, nata a Busto Arsizio il 18/1/1974 e domiciliata per la carica in Busto Garolfo, piazza Diaz n.1, Responsabile dell'Area Attività Educative e per il Tempo Libero del Comune di Busto Garolfo, Partita IVA 00873100150, la quale agisce in nome e per conto del Comune medesimo;

E

Don Ambrogio Colombo nato a Arluno il 11/6/1949, in qualità di Presidente della Fondazione Asilo Infantile "Figini Naymiller", con sede legale in Busto Garolfo in Via XXV Aprile, 15, Partita IVA 03819530159;

PREMESSO

- a) che sul territorio del Comune è presente ed operante la Scuola dell'Infanzia Figini - Naymiller eretta in Ente Morale con Regio Decreto del 15/09/1907, depubblicizzata con deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. V/33782 del 9/03/93, con riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato e che ha assunto la qualifica giuridica di Fondazione con Decreto Presidente Regione Lombardia n. 17926 del 1/10/2002;
- b) che tale servizio non ha finalità di lucro ed è di pubblica utilità in quanto assolve alla funzione educativa nel pieno rispetto delle finalità statutarie dell'Ente e che la Scuola dell'infanzia Figini Naymiller ha svolto e continua a svolgere una funzione pubblica a carattere sociale;
- c) che la funzione educativa della Scuola dell'infanzia Ente morale si esplica in ordine ai temi dell'educazione e dell'assistenza, nonché per la preparazione alla frequenza della scuola dell'obbligo;
- d) che la scuola è autorizzata al funzionamento a norma delle disposizioni vigenti in materia;
- e) che alla scuola è stata riconosciuta la parità scolastica, essendo in possesso dei requisiti necessari e previsti dalla Legge 10/03/2000, n. 62;
- f) che alla scuola dell'infanzia paritaria è assicurata piena libertà per quanto concerne l'orientamento culturale e l'indirizzo pedagogico-didattico (art. 1, comma 3, L. 62/2000);
- g) che la L.R. 6 agosto 2007, n. 19 "Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia" così come modificata e integrata dalla L.R. 5 ottobre 2015, n.30 prevede quali principi qualificanti la centralità della persona e la libertà di scelta dei percorsi e dei servizi, anche mediante interventi a sostegno economico delle famiglie, nonché l'autonomia delle istituzioni scolastiche e formative e la parità dei soggetti che erogano i servizi e che in particolare gli artt. 6 e 7 della predetta legge attribuiscono ai Comuni, per i gradi inferiori dell'istruzione scolastica, la programmazione e la gestione dei servizi di istruzione - e relativi



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
Città Metropolitana di Milano

servizi connessi e funzionali, espressione delle specifiche esigenze educative e formative del territorio;

- h) che tale obiettivo deve essere perseguito utilizzando tutte le strutture esistenti, necessarie al reale soddisfacimento della domanda;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – OBBLIGHI DELLA FONDAZIONE

La scuola dell'infanzia "Figini – Naymiller" si impegna a:

1. Accogliere tutti i bambini in età di ammissione alla scuola dell'infanzia, con priorità per i residenti a Busto Garolfo, senza discriminazione alcuna, secondo le finalità dell'Ente, fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa sulla riforma della scuola relativa agli ingressi anticipati rispetto al compimento dei tre anni (D. Lgs. 19/2/2004 n. 59 "Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'art. 1 della Legge 28 marzo 2003, n. 53);
2. Costituire Organi Collegiali in analogia alle disposizioni di cui al D.P.R. 416/1974;
3. Comunicare di anno in anno al Comune l'ammontare della retta che la Fondazione intende proporre per l'anno scolastico successivo. In caso di sostanziale aumento rispetto all'anno precedente la Fondazione si impegna ad esplicitare le motivazioni e a valutare le eventuali osservazioni dell'Amministrazione Comunale circa l'importo della retta stessa;
4. Fissare un orario giornaliero non inferiore alle sette ore, ed istituire, in seguito a richieste e verificate le compatibilità economiche, un servizio di pre e post scuola, il cui costo dovrà essere a carico dell'utenza;
5. Mantenere la durata dell'anno scolastico non inferiore a quella della scuola materna statale;
6. Costituire sezioni in conformità alla Leggi vigenti, con particolare riferimento al D.M. 3 giugno 1999, n. 141;
7. Garantire il regolare svolgimento delle lezioni in ambiente adatto e con personale qualificato, in possesso di abilitazione all'insegnamento. La scuola è unica responsabile dell'osservanza delle norme relative al trattamento economico e giuridico del personale, in relazione al Contratto Collettivo nazionale di Lavoro;
8. Favorire la partecipazione del corpo insegnante ad iniziative di aggiornamento didattico, e la partecipazione ad incontri con gli insegnanti della scuola primaria per rendere più agevole l'inserimento e la formazione eterogenea delle classi;
9. Favorire l'inserimento, compatibilmente con le proprie strutture, di alunni in situazione di handicap, per i quali gli organi competenti della struttura pubblica abbiano espresso parere favorevole (L. 104/1992);



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
Città Metropolitana di Milano

10. Prendere atto dell'Intesa sottoscritta dai Comuni dell'ambito territoriale di Legnano sull'integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap;
11. Trasmettere entro il mese di giugno al Comune il conto economico consuntivo della gestione dell'anno precedente, ed entro il mese di ottobre il conto economico preventivo riferito all'anno successivo, come di consueto ripartito tra la Scuola dell'Infanzia e l'Asilo Nido;

ART. 2 – OBBLIGHI DEL COMUNE

Il Comune di Busto Garolfo si impegna a:

1. Versare alla Scuola dell'Infanzia "Figini-Naymiller", firmataria della presente convenzione, un contributo annuale onnicomprensivo per ciascun alunno iscritto, *determinato in € 761,00*.
Tale contributo sarà da adeguare annualmente all'indice ISTAT, a partire dall'1/1/2022, prendendo a riferimento l'indice FOI (indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati) generale – tabella delle variazioni percentuali dell'anno indicato rispetto all'anno precedente.
2. Versare in rate trimestrali il contributo di cui al punto 1), determinato sulla base del numero degli iscritti del settembre precedente, suddiviso in rate del medesimo importo, con le seguenti scadenze: entro marzo, giugno, settembre e dicembre.
3. Intervenire, tramite l'Ufficio Servizi Sociali, con una sovvenzione alle famiglie, residenti a Busto Garolfo, che si trovino in particolare stato di necessità, quale copertura parziale o totale della retta, ai sensi del Regolamento Comunale di disciplina degli interventi e delle prestazioni sociali ed educative, sulla base dei valori ISEE in vigore per la determinazione delle quote a carico del Comune e del concorso utenti al costo dei servizi;
4. Ad assegnare personale per l'assistenza educativa, al fine di garantire l'attività di sostegno, in presenza di bambini con segnalazione di handicap psico – fisici, in base alla legge n. 104 del 5/02/92, art. 13;
Al fine di facilitare la frequenza dei bambini portatori di handicap e perseguire l'obiettivo reale di un trattamento paritario, sarà a carico del Comune l'acquisto di sussidi didattici e attrezzature specifiche per il particolare handicap;
5. Per eventuali opere straordinarie ed indispensabili al miglioramento delle strutture esistenti, l'Amministrazione Comunale, tenuto conto dell'entità ed utilità degli interventi, potrà valutare di provvedere all'erogazione di un contributo straordinario a favore della Scuola dell'Infanzia.

ART. 3 – IMPEGNI

Al fine di un rapporto basato sulla chiarezza, sulla partecipazione e nel rispetto delle singole autonomie delle parti firmatarie, il Comune e la Fondazione si impegnano a momenti di verifica periodica.



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
Città Metropolitana di Milano

ART. 4 - DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha durata **dall'1/1/2021 al 31/8/2025** (termine dell'a.s. 2024/2025).

ART. 5 - RISOLUZIONE ANTICIPATA

- 1) La convenzione può essere risolta in maniera consensuale. Le parti concordano sin d'ora che l'eventuale risoluzione consensuale dovrà prevedere modalità tali da consentire la regolare continuità del servizio.
- 2) La convenzione può inoltre essere risolta per inadempimento, di non scarsa importanza, di clausole essenziali, senza necessità di provvedimento giudiziario, previa diffida con la quale venga indicato al contraente un termine, non inferiore a quindici giorni dalla sua ricezione, per l'adempimento. Decorso il termine senza che si sia verificato l'adempimento, la convenzione si intende risolta di diritto.
- 3) Le clausole essenziali sono le seguenti:
 - a) il mancato rispetto dell'impegno della Fondazione a motivare eventuali aumenti di retta secondo quanto definito nell'art.1 punto 3;
 - b) costituire sezioni non conformi alle Leggi vigenti di cui all'art. 1 comma 6;
 - c) mancata presentazione del conto economico preventivo e consuntivo nei termini di cui all'art. 1 comma 11;
 - d) mancato versamento del contributo comunale di cui all'art. 2 commi 1 e 2.

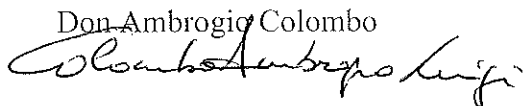
ART. 6 – DISPOSIZIONE FINALE

Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione, valgono le vigenti norme in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Busto Garolfo, 24/11/2020

Il Presidente
Fondazione
Scuola dell'Infanzia Figini-Naymiller

Don Ambrogio Colombo


La Responsabile Area Istruzione e Servizi alla
Famiglia
Comune di Busto Garolfo

Avv. Rosella Rogora